

## **COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 124/27/2011**

### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

L'appellante - Ufficio chiede che, in riforma della sentenza impugnata, venga confermata la legittimità dell'avviso n. RTQ06T4020I9/2008, notificato il 16/12/2008, relativo all'anno d'imposta valore aggiunto (IVA) 2003, con il quale, a seguito di pvc redatto dall'Ufficio controlli fiscali della direzione regionale della Lombardia dell'Agenzia delle Entrate e notificato il 9/11/06, è stata contestata, ex art. 54 c. 2°, DPR 633/1972, la presentazione di dichiarazione infedele e la rettifica, con la determinazione di una maggiore imposta da versare di € 192.891, 25, pari al 20% di € 964.466,00 per spese infragruppo non inerenti l'attività, ex art. 75, c.V°, TUIR.

Giustifica l'invocata riforma della sentenza, con cui la CTP di Milano accoglie il ricorso perché i costi analizzati voce e per voce sono certi ed inerenti l'attività, giusta certificazione di una società di revisione esterna, e perché, dal punto di vista economico, un vantaggio, anche occasione o in diretto, è pur sempre un elemento positivo di reddito per la azienda, eccettuando 1) che al fine di determinare la rilevanza fiscale di un rapporto di service, è necessario fare riferimento, oltre ai requisiti normalmente richiesti per la deducibilità di un costo dalla norma di cui all'art. 75, c. 5°, TUIR (le spese e gli altri componenti negativi... sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito...), anche all'esigenza che il servizio offerto all'interno del gruppo generi una utilità, un vantaggio reale, che risulti ben distinto dall'attività di controllo e di coordinamento tipico della funzione di azionista della capogruppo e che coincida, soprattutto, con il risparmio dei costi di gestione (con la possibilità di ottenere la fruizione di un determinato servizio a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle di mercato) e con l'ottimizzazione nell'utilizzo delle risorse disponibili; 2) che i costi riaddebitati dalla capogruppo relativamente a servizi centrali internazionali per i quali non è stato possibile ravvisare il nesso di inerenza con lo svolgimento dell'attività d'impresa ammontano complessivamente ad € 964.455,97, così suddivisi: € 367.622,84 per Executive Committee/ExCo Secretariat, non risultando riscontrato che tale quota costo direttori, mantenuto a livello centrale Unilever, concerna un servizio effettivamente reso e correlabile al materiale conseguimento di utilità strumentali e funzionali all'attività della contribuente; € 30.632,01 per Other Directors and Advisory Directors, costo mantenuto a livello centrale in quanto considerato come shareholder cost e, quindi, per gli stessi motivi di cui sopra privo dei requisiti di inerenza e deducibilità ex art. 75 c. 5°, TUIR; € 52.740,78 per Corporate Development, ed € 221.862,52, per Corporate Relations Department, costo mantenuto a livello centrale rispondendo ad esigenze di governo e gestione dell'impresa multinazionale, con vantaggi occasionali e indiretti per la partecipata italiana, anche perché non si è riscontrata l'effettività del servizio reso; € 35.552,24, per Share Based Schemes, costi sostenuti per la gestione dei piani di stock option assegnati ai dipendenti del corporate centre department e, pertanto, di esclusiva competenza della capogruppo; € 33.124,41, per corporate centre review, un costo avente come obiettivo l'adeguamento delle infrastrutture ospitanti i servizi centrali, con ricadute solo occasionali, indirette, non effettive sulla verificata; € 33.628,06, per Corp. Dev - Corp Strategy to Growth, un costo avente come obiettivo lo sviluppo di una strategia di crescita del business comune per le società del gruppo Unilever, con vantaggi occasionali ed indiretti in capo all'appellata; € 84.148,81, per Corp Dev - UL Ventures, un costo funzionale alla struttura che segue direttamente la partnership del gruppo Unilever, sia in termini di gestione strategica, che finanziaria, sempre con vantaggi occasionali ed indiretti per l'appellata; € 104.874,60, per

project brandy - IT project brandy, un costo che ha come finalità il miglioramento delle procedure amministrative di tutto il gruppo, una attività riconducibile unicamente alla controllante in quanto volta a migliorare i processi interni di reportistica e di verifica sulle controllate; 3) che, per potersi parlare di utilità per la società capogruppo in virtù di un contratto inter partes non sia ottenibile a condizioni migliori da terzi ovvero attraverso l'utilizzo di personale proprio e non sia funzionale unicamente all'espletamento della funzione di azionista da parte della capogruppo.

L'appellata - contribuente, con comparsa di costituzione ed appello incidentale condizionato del (^), chiede, in via preliminare, la dichiarazione di inammissibilità dell'appello principale per vizio di notifica, con conseguente decadenza dal relativo potere; in via principale, il rigetto dell'appello con la conferma della sentenza di I° grado e la condanna alle spese; in via subordinata, l'annullamento dell'avviso di accertamento e la disapplicazione delle sanzioni, controdeducendo A) che la notifica dell'appello presso il Difensore, non domiciliatario, è nulla per la specialità delle norme di cui agli artt. 16 e 17 Dlgs 546/92 rispetto all'art. 330 cpc, e che la costituzione in giudizio sana ex nunc, quindi, solo nel caso in cui non si è perento - a differenza che nel caso in parola - il termine per appellare; B) che i costi ritenuti indetraibili ai fini IVA sono certi, congrui ed inerenti perché i relativi servizi sono stati resi in base ad un contratto inter partes non contestato dai verificatori, così come non ne è stata contestata la effettività; sono stati ripartiti in base a criteri riconosciuti validi e per importi considerati congrui dai verificatori; sono stati certificati, non risultando agevole la collaborazione delle autorità fiscali estere, dalla società di revisione PricewaterhouseCoopers; C) che, pur non avendo l'Ufficio motivato in concreto la pretesa assenza di inerenza e congruità delle quote costi dei servizi centralizzati, così come documentalmente ed analiticamente descritti, nonché la pretesa assenza di certezza, in verità solo menzionata, si precisa, in particolare, che tutte le attività, che sottendono i costi ripresi a tassazione, nonostante la certezza e la congruità delle singole quote, svolte dalla capogruppo sono direttamente inerenti l'attività della Unilever Italia Srl, che se ne avvantaggia stabilmente, non già occasionalmente, in quanto riguardano: la pianificazione delle strategie commerciali, di ricerca e di management; la comunicazione mediatica della mission aziendale; la divulgazione dell'impiego dei loghi e segni distintivi dell'azienda; la gestione delle situazioni critiche che impattano sull'immagine e la reputazione del gruppo e dei singoli componenti, interventi presso scuole, comunità, ecc., per diffondere l'immagine Unilever e mantenere una costante presenza nel sociale; l'individuazione e valutazione di possibili aree di sviluppo del business nel lungo termine, nonché la ricerca e lo studio di nuove opportunità di diversificazione strategica in mercati o settori non ancora sviluppati da Unilever; gli incontestati (da parte dei verificatori) stipendi dei dipendenti dei dipartimenti centrali (il cui riaddebito pro - quota costituisce l'importo di maggior rilievo), dal momento che le stock option, al pari degli stipendi, costituiscono un componente remunerativo attraverso cui ci si assicura la fidelizzazione dei dipendenti e non si comprende, quindi, perché non sarebbe detraibili i relativi costi di gestione; la rinnovazione degli immobili e lo adeguamento delle strutture ospitanti i servizi centrali, i cui costi sono stati ritenuti nel complesso deducibili, salvo i contestati rilievi circa l'allestimento di ambienti di lavoro più confortevoli; lo sviluppo di una strategia di crescita del business comune per le società del gruppo UNILEVER il cui progetto concerne gli scenari geo - politici, le dinamiche industriali, l'organizzazione della catena del valore, del portafoglio prodotti/mercati, delle competenze di business; iniziative imprenditoriali già avviate, ma ancora in fase precoce di sviluppo (early stage) operanti in settori contigui al business delle società del gruppo; iniziative imprenditoriali consolidate, ma con elevato potenziale di crescita a lungo termine (above - average longer - term growth prospects); il miglioramento delle

procedure amministrative utilizzate da tutte le società del gruppo attraverso l'integrazione su base informatica dei flussi di informazione contabile finanziaria provenienti dalle aree di contabilità generale e gestionale; D) che i verificatori, prima, e l'ufficio, poi, si sono semplicisticamente limitati ad esporre una descrizione dell'attività svolta da ogni singolo dipartimento e, successivamente, hanno sostenuto che il relativo costo non sarebbe inerente, senza, tuttavia, motivare e provare tale presunta mancanza di inerenza in violazione dell'art. 2697 cc; E) che i costi addebitati per i servizi resi, giusta contratto inter partes, sono stati regolarmente autofatturati con la registrazione dell'IVA a debito e a credito per pari importo in virtù del meccanismo del reverse charge, non applicandosi alla contribuente la regola del pro - rata di cui all'art. 19 DPR 633/72 ed avendo comportato tali costi una operazione neutra ai fini IVA; F) che, ai sensi degli artt. 10 L. 212/00 e 6 D.lgs 472/1997, le sanzioni vanno disapplicate perché i contrasti giurisprudenziali ed i numerosi interventi della prassi e della dottrina hanno evidenziato la sussistenza di dubbi sulla portata delle norme tributarie di volta in volta richiamate.

All'udienza del 23/9/2011, la Commissione, sentiti il Relatore ed i Difensori delle parti, decide di rigettare l'appello dell'Ufficio, peraltro, formalmente ammissibile perché, con la costituzione dell'appellata, è stata sanata la nullità della notifica, presso il Difensore non domiciliatario, del relativo atto, in violazione degli artt. 16 e 17 D.lgs 546/1992, la cui specialità prevale, travolgendolo, sull'art. 330 cpc - Nel merito, infatti, la quota di costi, la cui congruità è stata solo labialmente contestata, ripresi a tassazione ai fini IVA (già neutralizzata con l'autofatturazione e la registrazione dell'IVA a debito e a credito per pari importo, in applicazione del meccanismo del reverse charge, sfuggendo l'appellata alla regola del pro - rata di cui all'art. 19 DPR 633/72) sottendono l'espletamento effettivo (regolarmente certificato dalla società di revisione Pricewaterhouse Coopers, la cui relazione non risulta contestata) di attività, contrattualmente previste inter partes, di sofisticate (concepibili solo nelle dimensioni planetarie di una multinazione) strategie economico - finanziarie, mediatiche, commerciali, manageriali, informatiche, compiutamente ed analiticamente sintetizzate nel superiore (^) "C" della sentenza, cui per brevità ci si riporta integralmente, i cui effetti vantaggiosi non possono non riverberarsi in maniera stabile e diretta sulle attività, e sulle capacità di produrre ricavi e redditi, delle singole società, anche, quindi, della Unilever Italia Srl, della holding Unilever. Non senza non concordare con i Primi Giudici, a corretto avviso dei Quali, a proposito dell'inerenza e della detraibilità dei costi, ex art. 75, c. 5°, TUIR, un vantaggio, sia pure occasionale o indiretto, rimane sempre un elemento positivo e reale, che concorre alla produzione di ricavi ed utili aziendali.

Tuttavia, quanto più appare complessa ed opinabile la materia oggetto della controversia amministrativo - giurisdizionale, tanto più si giustifica l'integrale compensazione delle spese.

#### **P.Q.M.**

La Commissione rigetta l'appello dell'Ufficio confermando la sentenza di 1° grado. Spese compensate.